

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IX

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 2602/08 R.G.A.C. vertente

TRA

Vincenzo Leuci

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'avv. Paolo Sperduti, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Matilde Giammarco, in virtù di mandato in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo opposto;

OPPONENTE

E

D'Andrea & D'Andrea Immobiliare s.r.l.

in persona del legale rappresentante p.t. Federica Verdecchia, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonelli n. 50, presso lo studio dell'avv. Stelio Gicca-Palli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Fabrizio Lazzaro (Foro Aquila), in virtù di procura posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;

OPPOSTO

OGGETTO: appalto.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.



Procedimento assegnato a questo giudice nel giugno 2015; in decisione all'udienza in data 25.11.2015, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 21158 R.G. 65260/2007 emesso dal Tribunale di Roma in data 10/11/2007 con il quale veniva intimato a Vincenzo Leuci il pagamento, in favore della D'Andrea & D'Andrea Immobiliare s.r.l., dell'importo di euro 25.480,75, oltre accessori, a titolo di saldo del compenso dovuto alla società ricorrente per i lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 23.10.2006.

Vincenzo Leuci concludeva chiedendo:

in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del diverso Tribunale di Teramo, sez. distaccata di Giulianova o, del Tribunale di Ascoli Piceno, sez. distaccata di San Benedetto del Tronto e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;

in via ulteriormente preliminare, di dichiarare, comunque, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del diverso Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto concluso tra le parti in data 23/10/2006 e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;

nel merito, di dichiarare, comunque, l'annullamento, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'infondatezza della domanda avanzata dalla società appaltatrice;

in via riconvenzionale, previo accertamento della risoluzione del contratto di appalto in discussione per colpa esclusiva della società opposta, di condannare quest'ultima alla rifusione di tutte le somme indebitamente percepite dal committente oltre che al risarcimento di ogni ulteriore danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza al soddisfo.

La D'Andrea & D'Andrea Immobiliare s.r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposte da Vincenzo Leuci e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.

Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma sollevata da parte opponente, la quale vorrebbe vedere radicata la competenza del presente giudizio innanzi al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza e nel quale è stato concluso il contratto (Tribunale di Teramo, sez. staccata di Giulianova) ovvero innanzi al giudice del luogo in cui ha sede la Banca Popolare di Ancona s.p.a. Filiale di San Benedetto del Tronto, presso la quale



venivano eseguite le rimesse sul conto corrente dell'impresa creditrice (Tribunale di Ascoli Piceno, sez. staccata di San Benedetto del Tronto).

Al riguardo si osserva come, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sia stato correttamente individuato il *forum solutionis* innanzi al Tribunale di Roma, in quanto luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, l'obbligazione per la cui esecuzione l'impresa opposta ha agito in sede monitoria ha per oggetto una somma di danaro liquida, in quanto determinata dallo stato di avanzamento lavori allegato e, pertanto, deve essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182 c.c., al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione medesima.

Alcun dubbio può sussistere, poi, sul fatto che il *forum solutionis* individuato dalla norma di cui all'articolo sopra menzionato, debba coincidere, nel caso di persona giuridica, con la sede legale e non con la sede operativa della stessa.

Inoltre, l'indicazione, da parte della società appaltatrice, di un istituto di credito su cui effettuare i versamenti relativi al pagamento del compenso per i lavori appaltati sito in luogo diverso da quello della sede legale non comporta, di per sé, un'implicita deroga alla Foro di competenza territoriale in relazione al luogo dell'esecuzione del contratto.

Pertanto, deve concludersi per la competenza territoriale del Tribunale di Roma a conoscere della causa *de qua*, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.

Riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell'arbitro rituale, la quale si ritiene assorbente rispetto alle altre domande avanzate dalle parti, si osserva come l'art. 32 del contratto di appalto concluso in data 23/10/2006 (allegato da entrambe le parti) contenga una clausola compromissoria nella quale si pattuisce che "qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua **validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione**, sarà deferita alla decisione in via rituale in diritto di un arbitro unico da nominarsi (...)".

Sul punto, si osserva, preliminarmente, come la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che:

- l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza..." (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.24153/2013;

- "l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di



successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (Cass., sez. I, sentenza n. 8166/1999).

Quanto alla riconducibilità alla clausola compromissoria –di cui si è avvalsa il committente-consumatore- nel caso di specie deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato da parte opposta, il mancato pagamento delle opere dedotte nell'appalto rientri tra le controversie devolute all'arbitrato rituale pattuito, concernendo una controversia relativa all'esecuzione del contratto *de quo*.

Pertanto, ritenuto che la domanda di pagamento delle opere dedotte nell'appalto avanzata da parte opposta in sede monitoria sia riconducibile all'ambito applicativo della clausola compromissoria in esame, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell'arbitro rituale convenuto tra le parti e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo assorbita ogni altra questione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n.17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell'arbitro rituale, come pattuito tra le parti e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 21158 R.G. 65260/2007 emesso dal Tribunale di Roma in data 10/11/2007;

condanna la D'Andrea & D'Andrea Immobiliare s.r.l. alla rifusione, in favore di Vincenzo Leuci, delle spese di lite, che si liquidano, complessivamente in euro 5.188,39, di cui euro 5.000,00 per compensi ed euro 188,39 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 22.03.2016

Il Giudice
(Alfredo Landi)

